

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo

tel. (+39) 051.236717 - (+378).0549.900323 - fax (+39) 051.271124

email: *iagifaig@gmail.com*

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 3 MARZO 1951, N. 178

Nei primi '50 anni del secolo XX e con un aumento esponenziale geometrico nel corso dei successivi decenni, si assistette per venire incontro alla grande richiesta di "cavalleria", di titoli nobiliari e di diplomi, ad un mercato voluto da persone prive di scrupoli che davano vita ad ordini cavallereschi fasulli, offrivano pittoresche cerimonie, bei diplomi, sontuosi mantelli e le più svariate croci, appagando le frustrazioni di chi non poteva avere accesso agli ordini cavallereschi o credeva di aver raggiunto una facile promozione sociale, creando un vero e proprio scandaloso commercio di "ordini privati". La Santa Sede dal 1934 cercò di sconfessare questo mercato intervenendo più volte chiarendo la posizione in merito al riconoscimento e alla tutela degli antichi ordini cavallereschi cattolici. Per arginare questo scandaloso commercio nella legge 3 marzo 1951, n. 178 istitutiva dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze" (GU n.73 del 30-3-1951) nei 10 articoli vennero inseriti il 7¹ e l'8² posti severamente a tutelare la materia

¹ Art. 7: «I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta».

² Art. 8: «Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire

premiare cavalleresca e nacque così l'istituto giuridico - unico nel mondo - dell'*Ordine non nazionale*. Il legislatore con questa legge all'art. 7 proibisce e punisce con una sanzione amministrativa l'uso di "*Ordini non nazionali o da Stati esteri*" se non autorizzati; all'art. 8 sanziona pesantemente con la reclusione è vieta "*il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati*", ma non specifica quali sono gli Ordini non nazionali sebbene è chiaro che sono una cosa diversa dagli ordini degli stati esteri. Nel 1960 venne fondata l'International Commission for Orders of Chivalry - ICOC e per la prima volta un gruppo di studiosi di documentata preparazione scientifica stabilì i principi implicati nello stabilire la validità degli Ordini di Cavalleria, principi accettati anche dal nostro ordinamento. Nel corso degli anni sono sorte diverse e contrastanti interpretazioni, ma una chiara e semplice spiegazione dice che le gli Ordini non nazionali sono quelle: "decorazioni non nazionali, istituite e concesse da: - Autorità estere; - Organismi od Enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere ed autorizzati da esse a conferire decorazioni; - Organismi internazionali, Organizzazioni soprannazionali o nazionali non territoriali, soggetti di diritto internazionale"³. Interventi giurisprudenziali molto importanti sul tema sono rappresentati da due pronunce della 1^a Sezione del Consiglio di Stato, rispettivamente il «Parere n. 1869/1981 avente per oggetto il riconoscimento di istituzione cavalleresca "non nazionale"⁴ dell'Ordine

1.250.000 a lire 2.500.000. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero».

³ Lettera Circolare PU-GDAP-2000-24/02/2006-0069061 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II° - Affari generali per il corpo di polizia penitenziaria con oggetto: Autorizzazioni all'uso delle onorificenze, delle decorazioni e dei distintivi.

⁴ Identifica come Ordini non nazionali: «quelli totalmente estranei all'ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statale straniero, e cioè le Istituzioni costituite ed operanti all'estero, ma non espressioni di ordinamenti statuali sovrani, le quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca ». E sulla stregua di questa enunciazione, il parere continua chiarendo che: «Il Sovrano Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un'Istituzione cavalleresca non statale, ma dinastico-familiare, totalmente estranea all'ordinamento italiano, come origini e come evoluzione storica, che ha costantemente ottenuto il riconoscimento canonico [e pertanto esso] va qualificato come "Ordine non nazionale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 178/1951. »; da ciò deriva:

Costantiniano di San Giorgio» (all'epoca conferito da Ferdinando Maria di Borbone-Due Sicilie duca di Castro, cittadino francese), nonché il “Parere n. 813/2001 avente per oggetto la possibilità di autorizzare l'uso in Italia delle distinzioni cavalleresche del *cosiddetto* Ordine della Corona Ferrea⁵”.

Al parere del 1981 si affiancò un rapporto conclusivo datato 18 aprile 1996 redatto da un serio gruppo di studio, diretto dal professor Umberto Leanza, che chiariva come potessero essere considerati ordini non nazionali gli ordini cavallereschi “quasi ordini religiosi” e gli “ordini di collana”, cioè creati da un sovrano non quale capo di stato bensì quale capo della propria famiglia. Ma anche per questi istituti deve accertarsi la legittimità del soggetto concedente e la validità dell'ordine. È perciò indispensabile un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne attesti la dignità cavalleresca. Le prove di questi requisiti vanno ovviamente ricercate in altri ordinamenti stranieri: o in quello canonico od in quelli esteri. Aggiungo poi l'impegno dell'on. Alberto Lembo, che presiedendo nel corso degli anni varie commissioni portò l'attenzione sulla materia premiale stabilendo criteri di giudizio in area preunitaria e internazionale. Attualmente il Ministero degli affari esteri autorizza solo le onorificenze concesse negli ordini che furono patrimonio araldico-premiale delle antiche dinastie preunitarie italiane⁶. Vi è da aggiungere come valida fonte la circolare a tutte le Amministrazioni civili e militari interessate (prot. MAE n. 022/80926 del 06.03.2009), dove si trovano i criteri di classificazione degli ordini, onorificenze e decorazioni internazionali civili e militari in funzione del regime autorizzativo a fregiarsi disposto dalla legge n.178 del 3 marzo 1951 e dove è specificato che “non si ritiene inoltre opportuno allargare

«la legittimazione dei cittadini italiani insigniti dal legittimo titolare del potere di conferire onorificenze costantiniane a chiedere l'autorizzazione all'uso delle stesse nel territorio della Repubblica e, quindi, la proponibilità, da parte del referente Ministero, in presenza delle necessarie condizioni e salve le valutazioni discrezionali di sua competenza, del relativo decreto del Presidente della Repubblica».

⁵ Con il parere 813/2001 la 1ª sezione del Consiglio di Stato dovette affrontare un problema più complesso perché non solo dovette esprimersi sulla configurabilità dell'Ordine della Corona Ferrea come “Ordine non nazionale” ma dovette anche accertare la legittimità del soggetto concedente e soprattutto la validità dell'ordine stesso concludendo si incorreva nel divieto di cui all'art. 8 della legge n. 178.

⁶ E solo i seguenti: Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio ed il Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico (Borbone Parma), l'Insigne Real Ordine di San Gennaro e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio (Borbone Due Sicilie, entrambi i rami)), l'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire e l'Ordine del merito sotto il Titolo di San Giuseppe (Asburgo Lorena Toscana.

l'autorizzabilità al fregio nel territorio italiano a quelle istituzioni⁷ cavalleresche non nazionali che, pur risultando legittimate da un punto di vista dinastico-cavalleresco nei rispettivi Paesi di origine, non presentino però alcuna radice o collegamento storico con l'Italia⁸”. La Magistratura con opinioni divergenti ha discusso sul diritto del titolare della fons honorum di concedere o meno nel territorio della Repubblica Italiana un Ordine non nazionale, ma il signor Presidente della Repubblica Italiana ha chiarificato con i fatti rispondendo positivamente non applicando gli articoli 7 e 8 della legge 3 marzo 1951 n. 178 nel momento che ha ricevuto ed accettato il 17 ottobre 2013 da Mahmud Abbas, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese l'onorificenza⁹ della “Stella della Palestina¹⁰” che è stata concessa proprio al Quirinale, ma non essendo lo Stato Palestinese riconosciuto dalla Repubblica Italiana l'onorificenza deve essere considerata alla stregua di un Ordine non nazionale in quanto in accordo ai citati pareri del Consiglio di Stato avrebbe le caratteristiche dell'autorizzazione all'uso¹¹, ma non facendo parte del patrimonio araldico premiale degli Stati preunitari italiani non è autorizzabile, come ricadono nella stessa situazione i tanti prestigiosi Ordini non nazionali facenti parte del patrimonio araldico premiale di tanti discendenti di dinastie straniere.

⁷ Autorità nazionale palestinese (ANP) è una istituzione politica costituitasi nel 1993 in seguito agli accordi di pace di Oslo tra l'OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) e Israele. Quest'ultimo ha conferito all'ANP il mandato di governo su parte dei territori occupati da Israele dopo la guerra del 1967. Nel novembre 2012, con 138 voti favorevoli (tra cui quello dell'Italia), 9 contrari e 41 astenuti, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'ANP come stato osservatore non membro dell'ONU. Attualmente l'ANP è riconosciuto unitariamente come stato sovrano da 120 nazioni **ma non dalla Repubblica Italiana**.

⁸ Troviamo nel punto I. Ordini Cavallereschi - b) Ordini non nazionali di riconosciuta origine dinastica: “... come ad esempio l'Ordine di N.S. di Villaviciosa del Portogallo, l'Ordine di Danilo I del Montenegro, l'Ordine del Dragone di Annam del Vietnam, l'Ordine Vitezi Rend dell'Ungheria, ed altri...”.

⁹ Vedi: <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=15728> (Il Presidente Napolitano ha ricevuto il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmud Abbas - Comunicato - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmūd Abbās. Nel corso dell'incontro è stata consegnata al Presidente Napolitano l'onorificenza della Stella della Palestina conferita "in considerazione del suo grande ruolo e impegno nella realizzazione della Pace in Medio Oriente". Era presente il Ministro degli Esteri, Emma Bonino. Roma, 17 ottobre 2013).

¹⁰ Le decorazioni dell'ANP sono: Star of Honour, Star of Palestina, e Star of Jerusalem (ROLAND FRIEDRICH, ARNOLD LUETHOLD, FIRAS MILHEM, *The security sector legislation of the Palestinian National Authority*, DCAF - Geneve, 2008, pp. 204-209).

¹¹ Rileviamo che si tratta di una decorazione di nuova costituzione, ma creata da un'autorità contemporanea in evoluzione.